

**ACCORDO BANCA DEL TEMPO DI CUI ALL'ART. 61 CCNL 19 DICEMBRE 2019 COSI' COME
MODIFICATO DALL'ACCORDO DI RINNOVO DEL 23 NOVEMBRE 2023**

Milano, 15 ottobre 2024

Tra

Banco BPM Spa anche in qualità di Capogruppo

e

la Delegazione di Gruppo delle OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin Falcri Silcea Sinfub

Premesso che:

1. con il contratto di secondo livello del 30 dicembre 2017, da ultimo prorogato con Accordo del 17.02.2023 le Parti hanno attivato un percorso di confronto e di ricerca di soluzioni atte a valorizzare iniziative di conciliazione dei tempi vita lavoro, attraverso la previsione di misure concrete di potenziamento del sistema di welfare aziendale;
2. nell'ottica di proseguire e arricchire il percorso già intrapreso, le Parti intendono promuovere la definizione di ulteriori soluzioni dirette a sostenere anche in modo maggiormente personalizzato le lavoratrici e i lavoratori che, per motivazioni differenti, necessitano di supporto in occasione di determinati momenti della loro vita;
3. in relazione a quanto precede, le Parti valutano positivamente l'istituzione della Banca del Tempo nell'ambito della cornice normativa definita dall'art. 24 del Decreto Legislativo 151 del 2015, dall'art. 61 del CCNL 19 dicembre 2019 e dall'art. 10 dell'Accordo di rinnovo del CCNL 19/12/2019 del 23 novembre 2023, quale soluzione solidaristica utile per fronteggiare le predette esigenze attraverso la costituzione di un bacino annuale di ore di assenza retribuita a favore di lavoratori/lavoratrici.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 Istituzione e modalità di funzionamento della Banca del Tempo

Le Parti convengono di istituire la Banca del Tempo con le modalità di funzionamento di seguito indicate.

Alimentazione della Banca del Tempo

La Banca del Tempo viene alimentata grazie al contributo dei dipendenti e dell'azienda nei termini di seguito esplicitati.

I dipendenti possono contribuire attraverso la cessione volontaria di ore o giornate di permesso in dotazione, così individuate:

- o ferie (eccedenti i limiti di legge per anno di competenza),

- o ex festività,
- o banca delle ore maturata in corso d'anno,
- o banca ore maturata in anni antecedenti e non ancora fruita al momento della donazione;
- o altre ore di permesso maturate.

La donazione volontaria può essere effettuata su base trimestrale nell'ambito dei periodi individuati in apposita circolare applicativa.

La cessione da parte dei dipendenti di ore o giornate di permesso in dotazione avviene a titolo gratuito e definitivo e comporta la completa estinzione a tutti i fini, diretti e indiretti, di qualsivoglia correlato diritto e prerogativa derivanti da legge/contratto nei confronti del donante.

L'azienda contribuisce con una dotazione iniziale, al momento dell'attivazione della banca del tempo pari a 5.000 ore, incrementate trimestralmente in misura pari agli apporti dei dipendenti sino ad un massimo di 15.000 ore.

Il contributo aziendale sarà reso disponibile in relazione ai contributi dei lavoratori resi per il periodo di riferimento precedente.

Le donazioni versate nella Banca del Tempo hanno esclusivamente natura di permesso retribuito, non potendo dare luogo in nessun caso a ipotesi di monetizzazione delle stesse.

Tutte le dotazioni avranno scadenza al termine della fase sperimentale.

La dotazione della banca del tempo potrà essere integrata anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, in occasione di eventi eccezionali o di condizioni straordinarie o in caso di esaurimento delle dotazioni in corso d'anno.

Art. 3 Fruizione della Banca del Tempo

Le domande di fruizione delle dotazioni tempo per tempo presenti nella Banca del Tempo, fermo quanto previsto dall'art. 61, c.3 CCNL 19.12.2019 (confermato dall'accordo di rinnovo del 23.11.2023) verranno accolte con priorità a favore dei lavoratori che abbiano necessità di un'ulteriore dotazione di permessi in quanto si trovino in una delle casistiche sotto indicate:

1. titolari di permessi ex L. 104/92 per sé, figli, coniuge, convivente more uxorio, parte di un'unione civile, genitore, terminata la dotazione mensile di permessi di legge;
2. genitori che manifestino necessità di assistenza a figli in condizioni di disagio (a titolo esemplificativo e non esaustivo tossicodipendenza, bulimia/anoressia, bullismo), autismo e sindromi collegate;
3. lavoratrici/lavoratori vittime di violenza, molestie e discriminazioni anche al di fuori dei luoghi di lavoro ovvero coinvolti in percorsi di sostegno/assistenza a fronte di episodi di abuso, molestia o violenza subiti anche da parte di componenti del proprio nucleo familiare;
4. inderogabili esigenze connesse alla cura della prole, del coniuge, del convivente more uxorio, parte di un'unione civile, e dei genitori in presenza di situazioni di particolare gravità;
5. lavoratrici/lavoratori che devono gestire situazioni di eccezionale gravità non prevedibili, quali ad esempio calamità naturali, gestione di situazioni familiari connesse a eventi gravi;

nonché al sussistere delle seguenti due condizioni:

- con esclusivo riferimento ai punti 4 e 5, che vi siano indifferibili necessità di assentarsi per eventi personali e/o familiari urgenti / imprevedibili;
- che al momento della richiesta risultino interamente fruite tutte le dotazioni di ferie, anche se relative ad anni pregressi.

Le richieste di fruizione dovranno essere adeguatamente documentate in modo da consentire all'azienda di verificare, con modalità rispettose della privacy, la sussistenza dei requisiti e delle motivazioni necessarie all'accoglimento.

Esse potranno essere formulate con esclusivo riferimento al mese in corso (le sole richieste riferite ai primi 10 giorni del mese, potranno essere avanzate già negli ultimi 10 giorni del mese precedente).

L'azienda provvederà a evadere tempestivamente le richieste, in base alla capienza delle dotazioni tempo per tempo presenti nella Banca del Tempo, secondo l'ordine di arrivo della richiesta.

La Banca del Tempo può essere fruita da parte del singolo dipendente per un minimo di 60 minuti (e successivi multipli di 30 minuti) per un numero massimo di ore pari a 15 giornate lavorative annue.

Rinvii

Per ogni ulteriore aspetto qui non disciplinato si rinvia alla vigente normativa di legge e contrattuale nazionale.

Articolo 4 Decorrenza, fase sperimentale e rendicontazione

La Banca del Tempo sarà attivata in via sperimentale a far tempo dal 1° marzo 2025. La sperimentazione avrà durata fino al 31 dicembre 2025. Nell'ambito di detta sperimentazione potrà essere previsto un progressivo e graduale aggiornamento delle procedure per consentire il pieno utilizzo delle tipologie di dotazioni previste dal presente accordo.

Con riferimento alla sperimentazione, sarà inoltre fornita alla Commissione Paritetica in materia di Welfare, con cadenza trimestrale, nell'ambito di specifico incontro, apposita rendicontazione in merito alla numerosità di ore accordate con indicazione delle relative causali.

Nel corso del mese di ottobre 2025, è previsto un momento di verifica tra le Parti circa le modalità di utilizzo e la numerosità delle richieste pervenute, nell'intento di rendere il presente accordo strutturale, alla luce di quanto si è verificato nel periodo sperimentale.

Dichiarazione delle Parti:

In sede di incontro di verifica le Parti valuteranno come trattare eventuali residui di dotazioni riferite alla fase sperimentale.

Banco BPM spa

anche in qualità di Capogruppo

Delegazione Sindacale - Gruppo Banco BPM

FABI

FIRST Cisl

FISAC Cgil

UILCA

UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB